

Comune di Santa Maria della Versa
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

INDICE SOMMARIO

TITOLO I Disposizioni generali e del Consiglio comunale

	Pag.	
Art. 1 - Il Comune ed i suoi organi	1	1
Art. 2 - I Consiglieri comunali	1	1
Art. 3 - Il Consiglio comunale	1	1
Art. 4 - Sede delle adunanze	2	2
Art. 5 - Vigilanza	2	2
Art. 6 - Convocazione	3	3
Art. 7 - L'ordine del giorno	3	3
Art. 8 - Lettura verbali seduta precedente	4	4
Art. 9 - Deposito atti e diritto di copia	4	4
Art. 10 - Ordine del giorno aggiuntivo	4	4
Art. 11 - Apertura della seduta	5	5
Art. 12 - Seduta di seconda convocazione	5	5
Art. 13 - Esposizione della Bandiera	6	6

TITOLO II La disciplina

Art. 14 - Presidenza della seduta	6	6
Art. 15 - Il Pubblico	6	6
Art. 16 - Apertura dei lavori	7	7
Art. 17 - Sospensione della seduta	7	7
Art. 18 - Interventi	7	7
Art. 19 - Fatto personale	8	8
Art. 20 - La mozione	8	8
Art. 21 - Diritti dei consiglieri	9	9
Art. 22 - Chiusura della discussione	9	9

TITOLO III Le votazioni

Art. 23 - Le votazioni	9	9
Art. 24 - Il ballottaggio	9	9

TITOLO IV Interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 25 - Disciplina generale	10	10
Art. 26 - L'interrogazione	10	10
Art. 27 - Risposta alle interrogazioni	10	10
Art. 28 - L'interpellanza	11	11
Art. 29 - Risposta alle interpellanze	11	11

Art. 30 - La mozione	Pag.	11
Art. 31 - Connessione		12
Art. 32 - Trattazioni in specifica seduta		12

TITOLO V
La verbalizzazione

Art. 33 - La verbalizzazione		12
Art. 34 - Processo verbale		13
Art. 35 - Custodia delle deliberazioni		13

TITOLO VI
Nomina del Sindaco e della Giunta comunale

Art. 36 - Elezione		13
Art. 37 - Decadenza della Giunta		14
Art. 38 - Scioglimento		14

TITOLO VII
Disposizioni generali

Art. 39 - Partecipazione		14
Art. 40 - Comunicazioni		15
Art. 41 - Celebrazioni e commemorazioni		15
Art. 42 - Disposizioni finali		15

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 1 - Il Comune ed i suoi organi

Il Comune - quale Ente autonomo nei limiti delle leggi della Repubblica - rappresenta tutti gli interessi della comunità locale.

La sua opera, nella varietà delle diversi componenti, è rivolta a valorizzare la personalità di ogni cittadino, salvaguardando cultura e tradizioni dell'intera comunità.

La legge dello Stato disciplina:

- 1) l'elezione del Consiglio comunale;
- 2) la durata in carico dello stesso;
- 3) il numero dei consiglieri assegnati al Comune;
- 4) la posizione giuridica degli amministratori;
- 5) i casi di ineleggibilità ed incompatibilità;
- 6) le modalità per la nomina del Sindaco e della Giunta comunale;
- 7) la procedura dei ricorsi;
- 8) le indennità spettanti ai consiglieri.

Gli organi del Comune sono:

- 1) il Consiglio comunale;
- 2) la Giunta comunale;
- 3) il Sindaco.

Articolo 2 - I Consiglieri comunali

I consiglieri entrano in carica alla data della loro proclamazione e rimangono in carica sino alla nomina dei successori; dopo la pubblicazione del decreto che indice i comizi elettorali, adottano i soli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 3 - Il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente.

La competenza specifica del Consiglio è quella indicata nell'art. 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nello Statuto comunale.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al predetto art. 32 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi (Giunta comunale), salvo le deliberazioni che riguardano le variazioni di bilancio che, pena la decadenza, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi alla loro adozione.

Articolo 4 - Sede delle adunanze

Le sedute del Consiglio comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale. Può il Sindaco, con atto motivato, e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

Nel caso in cui al comma precedente la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nel luogo delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Per le riunioni fuori della sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dall'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Le sedute consiliari sono pubbliche; è disposta la segretezza delle sedute solo quando si discute sulla qualità di persone per ragioni diverse dalla loro nomina, designazione o revoca.

Le votazioni del Consiglio comunale sono sempre effettuate a scrutinio palese.

La sala delle riunioni deve riservare idonei spazi per il pubblico e per gli addetti alla stampa e ai mezzi di informazione, nonché per persone all'uopo invitate.

Il Ministro per l'interno o il Prefetto possono sempre assistere alle sedute del Consiglio o direttamente o a mezzo di loro rappresentanti.

Articolo 5 - Vigilanza

Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dal personale comunale (vigili urbani) idoneo servizio di ordine e di vigilanza.

Il Segretario comunale dovrà predisporre, con appositi turni, la presenza negli uffici di idoneo personale capace di fornire informazioni e reperire pratiche, che eventualmente dovessero essere richieste durante la seduta consiliare.

A detto personale sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario, se ed in quanto dovuto, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 6 - Convocazione

Le sedute del Consiglio sono stabilite dal Sindaco che convoca e presiede il Consiglio comunale o da un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, i quali devono presentare apposita richiesta scritta e sottoscritta da ciascuno dei richiedenti. Nella richiesta vanno indicati gli argomenti da trattare e gli obiettivi motivi che giustificano la riunione consiliare.

L'iniziativa per la riunione consiliare spetta pure al Sindaco.

Per altri casi in materia di convocazione del Consiglio comunale si osserva la disciplina dell'art. 9 dello Statuto comunale.

Il Sindaco, quando la richiesta e' fatta dai consiglieri, fissa la convocazione del Consiglio, da tenersi entro 20 giorni dalla richiesta stessa.

Nessuna richiesta puo' essere presa in esame qualora riguardi un argomento gia' trattato e prima che siano trascorsi 180 giorni dalla trattazione stessa.

Il Segretario comunale, in relazione alle disposizioni impartite dal Sindaco, deve far pervenire ad ogni consigliere l'avviso di convocazione.

Detto avviso deve essere notificato al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza ordinaria e tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza straordinaria.

Nella seduta d'urgenza, l'avviso va notificato 24 ore prima.

Nei casi di convocazione d'urgenza del Consiglio comunale e' necessario che le 24 ore richieste prima dell'inizio della seduta non cadano in giornata festiva.

Nel caso previsto dal comma precedente, la maggioranza dei consiglieri presenti puo' chiedere la trattazione al giorno successivo di tutti o parte degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Anche in quest'ultimo caso l'avviso deve indicare gli argomenti da trattare e va notificato solo agli assenti.

Nessun argomento puo' essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed e' valido se il consigliere e' assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra dal consigliere stesso indicata.

Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui e' consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna all'avviso di convocazione.

Articolo 7 - L'ordine del giorno

Gli argomenti da trattare devono essere indicati, nell'avviso di convocazione, in

maniera chiara ed in modo tale da non far sorgere dubbi o equivoci sulle materie da discutere.

L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del Consiglio comunale deve essere pubblicato, a cura e sotto la responsabilita' del Segretario comunale, all'albo pretorio, almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.

Per la formulazione dell'ordine del giorno si fa riferimento a quanto disciplinato dall'art. 9 dello Statuto comunale.

Articolo 8 - Lettura verbali seduta precedente

Prima di iniziare i lavori, viene data lettura dei provvedimenti adottati nella seduta precedente e redatti dal Segretario.

Su detti provvedimenti il Consiglio non puo' aprire la discussione; ogni consigliere pero' ha diritto di fare in merito eventuali precisazioni per puntualizzare meglio il proprio pensiero.

Il Consiglio puo' disporre l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con delibera da adottarsi a maggioranza assoluta dei presenti.

La proposta d'inversione puo' essere fatta anche da un solo consigliere.

Articolo 9 - Deposito atti e diritto di copia

Contestualmente all'invio degli avvisi di convocazione, occorre depositare, nella sala delle riunioni, tutte le pratiche da trattare nella seduta consiliare.

Ogni consigliere puo' prenderne visione nelle ore e nei giorni d'ufficio.

Il Segretario comunale ed i funzionari addetti ai vari servizi comunali sono tenuti, se richiesti, a dare delucidazioni e notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza.

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.

Articolo 10 - Ordine del giorno aggiuntivo

Dopo la formazione dell'ordine del giorno, puo' essere redatto un ordine del giorno aggiuntivo.

Qualora l'ordine del giorno principale sia stato spedito ai consiglieri, quello aggiuntivo va notificato con le modalita' di cui al presente titolo.

Se la notifica e' stata fatta in via d'urgenza, ogni consigliere puo' chiedere che discussione sia rinviata al giorno successivo e, a tal fine, occorre apposita delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 11 - Apertura della seduta

All'ora stabilita per la riunione, il Presidente o chi per esso, unitamente al Segretario, si reca nella sala consiliare.

Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente si accerta se il numero dei consiglieri presenti e' tale da renderla valida.

A tal fine, il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello dei consiglieri e qualora questi non siano la meta' di quelli assegnati al Comune - numero necessario per la validita' della seduta - dispone che siano successivamente effettuati, a congrui intervalli di tempo, altri appelli.

Qualora siano trascorsi 30 minuti da quella in cui avrebbe dovuto avere inizio la seduta, senza che sia stato raggiunto il numero legale, quest'ultima va dichiarata deserta.

Quando la seduta e' deserta occorre redigere apposito verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti.

Per la validita' della seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso, e' necessaria la presenza di almeno quattro consiglieri comunali; a tali fini non si computano coloro che debbano astenersi dal prendere parte alla deliberazione.

Articolo 12 - Seduta di seconda convocazione

E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quello che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

La seduta per la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti e consegnati ai consiglieri, con le modalita' e termini stabiliti dal presente titolo.

Se nell'avviso di prima convocazione e' indicato anche il giorno della seconda, qualora questa si rendesse necessaria, l'avviso per quest'ultima e' inviato ai soli consiglieri assenti.

Articolo 13 - Esposizione della Bandiera

Nei giorni in cui si tengono le sedute consiliari, la Bandiera della Repubblica - con inizio dalle ore 8.00 e fino al tramonto - viene esposta al balcone principale del Palazzo civico.

TITOLO II LA DISCIPLINA

Articolo 14 - Presidenza della seduta

Il Sindaco, quale presidente dell'Assemblea, dirige la discussione, concede la parola ai consiglieri che la richiedono e dispone le votazioni.

Il Presidente e' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, in relazione alla normativa vigente in soggetta materia.

Il Presidente deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere ed i consiglieri che interrompono o che comunque turbano lo svolgimento dell'adunanza.

Se un consigliere si scosta dall'osservanza della legge o del presente regolamento, ovvero dalle normali costumanze collegiali, il Presidente lo deve richiamare all'ordine e dopo due infruttuosi richiami, gli puo' togliere la parola.

Il consigliere colpito da detto provvedimento puo' presentare al Consiglio le sue spiegazioni e qualora il Consesso le accolga, con votazione a maggioranza dei presenti, il Presidente deve ridare la parola al consigliere.

Articolo 15 - Il Pubblico

Il pubblico puo' accedere nell'apposito settore, ove e' vietato portare armi, bastoni e simili. Il pubblico dovra' rimanere in silenzio ed a capo scoperto.

Nessuna persona estranea potra' avere accesso nella parte riservata al Consiglio, tranne il Segretario del Comune, i funzionari governativi che ne abbiano diritto a norma di legge, i capi ufficio e gli impiegati e salariati del Comune incaricati di speciali mansioni, nonche' le altre persone eventualmente invitate.

In caso di tumulto, il Presidente puo' sospendere la seduta o dichiararla chiusa e puo' anche richiedere l'intervento della forza pubblica per far espellere chi e' causa di disordine e cio' indipendentemente dalle conseguenze penali a carico del responsabile.

Articolo 16 - Apertura dei lavori

Accertata la presenza del numero legale per rendere valida l'adunanza, il Presidente la dichiara aperta.

Prima dell'inizio dei lavori, viene data lettura dei provvedimenti adottati dal Consiglio nell'adunanza precedente.

Ogni consigliere puo' fare soltanto delle precisazioni o far apportare eventuali rettifiche volte a chiarire meglio il proprio pensiero.

Dopo l'adempimento delle formalita' di cui al comma precedente, il Presidente procede a fare al Consiglio eventuali comunicazioni, che non possono superare la durata di 10 minuti e successivamente pone in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 17 - Sospensione della seduta

Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, e' ammessa la continuazione in altro giorno, purché tale eventualita' sia stata prevista nell'avviso di convocazione. In tale caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i consiglieri presenti che la continuazione della discussione e' rinviata al giorno successivo. Ai consiglieri assenti verra' data comunicazione anche telegraficamente o con altri mezzi celeri di informazione.

Il Sindaco, di sua iniziativa o su richiesta dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, puo' sospendere la seduta per un periodo non superiore a quindici minuti per l'approfondimento di argomenti attinenti l'ordine del giorno consiliare.

Articolo 18 - Interventi

I consiglieri pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Presidente o al Consiglio.

I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione.

In caso contrario, il Presidente puo' invitare il consigliere a mantenersi in argomento: ove questi persista nel divagare puo' invitarlo a concludere.

Sono vietate le discussioni fra consiglieri.

Sui vari argomenti, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei consiglieri che l'abbiano richiesta e secondo l'ordine di precedenza.

Gli interventi dei consiglieri non possono durare piu' di 10 minuti.

I consiglieri possono far confluire ad altro consigliere il tempo loro concesso per l'intervento e sempre per lo stesso argomento.

Il Consiglio puo', con votazione presa a maggioranza dei presenti, stabilire, per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma precedente.

Nessun consigliere puo' parlare piu' di due volte sullo stesso argomento.

Il proponente ed il relatore aprono la discussione; il Presidente ha sempre la facolta' di parlare per ultimo. E' permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione di ordine.

Nessun discorso puo' essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.

Articolo 19 - Fatto personale

Sussiste il fatto personale quando il consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale. Il Presidente interviene su quella questione e modera la discussione.

Articolo 20 - La mozione

E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.

Sulla mozione di ordine decide il Presidente.

Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio.

A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.

Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Presidente, tranne quelli di particolari brevitaa e di poca importanza che possono essere accolti anche a voce.

Gli emendamenti - tranne quelli ammessi a voce - non possono essere discussi se prima non vengono esaminati, con l'atto che si intende emendare.

Ogni gruppo consiliare, per lo stesso oggetto o articolo, non puo' presentare un numero di emendamenti superiore a due.

Tale limite e' posto anche per gli emendamenti agli emendamenti.

Articolo 21 - Diritti dei consiglieri

Ogni consigliere, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto comunale, ha diritto di presentare ordini del giorno; questi ultimi devono essere motivati e consegnati al Presidente che ne dispone la discussione da parte del Consiglio.

Se gli ordini del giorno sono piu' di uno, la precedenza nella discussione e' determinata dalla presentazione dell'ordine del giorno stesso. Tale criterio vige anche per la discussione degli emendamenti e per emendamenti agli emendamenti.

Articolo 22 - Chiusura della discussione

Il Presidente dichiara chiusa la discussione qualora la relativa proposta abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

TITOLO III LE VOTAZIONI

Articolo 23 - Le votazioni

Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano, per alzata e seduta.

Nelle votazioni per appello nominale si risponde "si" o "no" a seconda che si voglia approvare o respingere la proposta.

L'appello viene fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei consiglieri.

Durante le votazioni a nessun consigliere puo' essere data la facolta' di parlare.

Il consigliere che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che abbia inizio.

Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti, per la valida assunzione della deliberazione.

Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi da un solo componente di ogni gruppo rappresentato in Consiglio.

La durata di ogni dichiarazione di voto non puo' eccedere i cinque minuti.

Articolo 24 - Il ballottaggio

Qualora nelle votazioni riguardanti persone nessuna abbia riportato la maggioranza dei votanti, si procedera', nella stessa seduta, ad una seconda votazione.

Il ballottaggio e' possibile solo nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto comunale e si effettua fra coloro che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti resta eletto il piu' anziano di eta'.

TITOLO IV INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Articolo 25 - Disciplina generale

Ogni consigliere puo' presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza dell'Amministrazione comunale.

Articolo 26 - L'interrogazione

L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito.

Le interrogazioni, nell'ordine della data di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare.

Quando l'interrogazione viene presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, qualora ne riconosca l'urgenza e l'opportunità, puo' disporre che la stessa sia immediatamente discussa.

La discussione puo' anche essere disposta in seguito a votazione a maggioranza dei consiglieri presenti.

La disciplina viene regolata, altresì, da quarto comma dell'art. 10 dello Statuto comunale.

Articolo 27 - Risposta alle interrogazioni

In principio di seduta il Presidente, o l'assessore del ramo, da' lettura delle interrogazioni e risponde a ciascuna di esse.

La risposta su ciascuna interrogazione potra' dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o non soddisfatto.

Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potra' superare la durata di 10 minuti.

Non si da' corso alla interrogazione qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si da' risposta all'interrogazione.

Nel presentare l'interrogazione il consigliere dichiara se intende avere risposta per iscritto. In tal caso il Presidente, nell'assenza dell'interrogante dalla seduta, dichiara di avere risposto per iscritto e da' lettura di tale risposta, alla quale non puo' far seguito nessuna discussione sull'argomento.

Nella stessa seduta ogni consigliere non puo' svolgere un numero di interrogazioni superiore a due.

Articolo 28 - L'interpellanza

L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione per un determinato affare.

Il consigliere che intende rivolgere un'interpellanza deve farne domanda per iscritto. L'interpellanza sara' iscritta dall'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, secondo la data di presentazione.

Nella stessa seduta nessun consigliere puo' svolgere piu' di due interpellanze.

La disciplina viene regolata, altresì, dal quarto comma dell'art. 10 dello Statuto comunale.

Articolo 29 - Risposta alle interpellanze

Dopo le spiegazioni date dal Presidente, l'interrogante puo' dichiarare le ragioni per le quali egli sia o non soddisfatto.

L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Presidente, puo' presentare una mozione.

Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi consigliere puo' farlo, limitatamente all'argomento dell'interpellanza.

Articolo 30 - La mozione

La mozione consiste in una proposta avanzata da uno o più consiglieri, oppure nel promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta, o nel promuovere un voto generico circa i criteri da seguire in ordine ad una determinata questione.

Una mozione puo' essere presentata anche se non preceduta da una interpellanza.

La mozione e' scritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.

Nessun consigliere puo' svolgere piu' di due mozioni nella stessa seduta.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.

Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

La disciplina viene regolata, altresì, dal quarto comma dell'art. 10 dello Statuto comunale.

Articolo 31 - Connessione

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere abbinate.

Articolo 32 - Trattazioni in specifica seduta

Quando il numero delle interrogazioni, mozioni ed interpellanze sia tale da non consentirne l'espletamento nell'arco di un'ora, può essere convocata a discrezione del Presidente una seduta consiliare per la loro specifica trattazione.

TITOLO V LA VERBALIZZAZIONE

Articolo 33 - La verbalizzazione

Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario del Comune con l'obbligo di verbalizzare quanto deciso dal Consesso.

Il Segretario deve espletare tutte le funzioni e gli obblighi conferitigli dalla legge.

Il Segretario, per i lavori preparatori alle sue funzioni e per la verbalizzazione, può farsi coadiuvare da personale comunale di sua fiducia.

Nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni di Segretario verbalizzante, sono svolte da un consigliere comunale designato dal Presidente.

Il consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

Il Segretario coadiuva il Sindaco in tutte le operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari.

Articolo 34 - Processo verbale

Il Segretario redige il processo verbale delle sedute in forma sintetica salvo eventuale richiesta di ciascun consigliere di verbalizzazione delle proprie dichiarazioni o del gruppo di appartenenza.

Articolo 35 - Custodia delle deliberazioni

Il Segretario comunale custodisce in apposito raccoglitore, per evitarne la dispersione, gli originali delle delibere adottate dal Consiglio.

Alla fine di ogni anno viene provveduto alla raccolta, in volumi rilegati, dei provvedimenti adottati dal Consiglio.

Ogni volume deve essere munito da un indice cronologico.

TITOLO VI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE

Articolo 36 - Elezione

L'elezione del Sindaco e della Giunta avviene, in seno al Consiglio, alla prima adunanza subito dopo la convalida degli eletti ed avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute. Perche' la seduta consiliare possa svolgersi e' necessaria la presenza di un numero di consiglieri non inferiore alla meta' piu' uno di quelli assegnati.

L'elezione del Sindaco e della Giunta deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si e' verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

La convocazione del Consiglio per la nomina del Sindaco e della Giunta e' disposta dal consigliere anziano.

La prima convocazione e' disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si e' verificata la vacanza.

Le adunanze nelle quali occorre procedere alla nomina del Sindaco e della Giunta sono presiedute dal consigliere anziano.

Le deliberazioni di nomina del Sindaco e della Giunta divengono esecutive entro 3 giorni dall'invio dei relativi estratti all'organo di controllo, ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimita'.

La materia e' disciplinata dall'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Articolo 37 - Decadenza della Giunta

Le dimissioni del Sindaco o di oltre meta' degli assessori comportano la decadenza della Giunta.

Quando il numero degli assessori dimissionari non e' tale da provocare la decadenza della Giunta, questa viene integrata dal Consiglio con le modalita' previste per la nomina del Sindaco e della Giunta.

L'integrazione deve sempre avvenire entro 60 giorni da quello in cui si e' verificata la vacanza.

L'elezione del Sindaco e della Giunta deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si e' verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

Per la decadenza della Giunta comunale si fa riferimento all'art. 15 dello Statuto.

Articolo 38 - Scioglimento

Il Consiglio comunale viene sciolto, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, quando ricorrono i casi previsti dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il rinnovo del Consiglio, ne. casi di scioglimento, deve avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale termine puo' essere prorogato per non piu' di 90 giorni al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento - che non sia dovuto ai casi previsti dall'art. 39, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142 - continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 39 - Partecipazione

Ogni consigliere puo' firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri; agli effetti pero' della discussione e' considerato come proponente il primo firmatario.

Qualora al momento delle discussioni il primo firmatario non sia presente in aula, viene sostituito da altro firmatario.

Articolo 40 - Comunicazioni

Il Presidente puo' fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non potra' avere luogo alcuna discussione ne' si potra' procedere a deliberazione.

Sulle comunicazioni del Presidente possono essere presentate mozioni, che verranno iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

Articolo 41 - Celebrazioni e commemorazioni

A ciascun consigliere puo' essere concessa la parola per la celebrazione di eventi e per la commemorazione di persone o di date di particolare rilievo e di interesse generale. Tali celebrazioni e commemorazioni devono essere contenute nel limite massimo di 5 minuti.

Articolo 42 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia, nonche' quelle dello Statuto comunale.

Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio comunale e reso esecutivo nei modi di legge, entra in vigore 15 giorni dopo la sua affissione all'albo pretorio.